



## LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 25 01 1984 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 2 1984 N. 7

### *Norme per la regolamentazione dell' attivita' di tassidermia e di imbalsamazione.*

#### ARTICOLO 1

La presente legge in attuazione dell' articolo 27 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19 anche per una piu' efficace tutela della fauna disciplina l' attivita' di tassidermia e di imbalsamazione. Le relative funzioni sono delegate alle Province.

#### ARTICOLO 2

Le attivita' di tassidermia e di imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui provvede la Provincia previo parere favorevole della Commissione indicata all' articolo 3. Sono esentati dall' autorizzazione gli enti e le istituzioni pubbliche quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari di zoologia anatomia comparata e maferie affini.

#### ARTICOLO 3

La Provincia nomina all' interno del Comitato tecnico consultivo provinciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19 una Commissione per la tassidermia e l' imbalsamazione composta dal Presidente della Giunta provinciale o per sua delega da un Consigliere provinciale che la presiede e da otto componenti ciascuno in rappresentanza delle categorie indicate alle lettere da b) ad i) dello stesso articolo 5 secondo comma; la Commissione e' integrata da un laureato in scienze naturali o biologiche particolarmente esperto nella fauna locale e nei problemi della tassidermia e dell' imbalsamazione. La Commissione prima di esprimere il proprio parere sulla autorizzazione di cui all' articolo 2 deve accertare con apposito esame che il richiedente possenga una adeguata conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e dell' imbalsamazione ed in particolare delle sostanze impiegate in tassidermia del loro grado di tossicita' e delle precauzioni da porre in atto nell' uso delle stesse. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta puo' emanare direttive vincolanti per gli Enti delegati in ordine alla disciplina delle prove di esame di cui al comma precedente. A tutti i componenti la Commissione per la tassidermia e la imbalsamazione si applica l' articolo 32 ultimo comma della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19.

#### ARTICOLO 4

E' consentita l' imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti ed ai vertebrati appartenenti alla fauna indigena che non siano protetti ai sensi della vigente normativa; b) alla fauna esotica purché l'

abbattimento e l' importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformita' alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d' origine in conformita' ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l' Italia; c) alla fauna domestica. E' inoltre consentita l' imbalsamazione negli stessi limiti in cui ne e' consentita l' uccisione di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un' autorizzazione sia richiesta.

#### ARTICOLO 5

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro fornito dall' Amministrazione provinciale tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare; deve inoltre indicare le generalita' del cliente che ha consegnato l' animale o le circostanze nelle quali l' imbalsamatore ne e' venuto altrimenti in possesso.

#### ARTICOLO 6

Il tassidermista od imbalsamatore nel caso gli pervengano esemplari appartenenti a specie delle quali e' vietata la caccia o per i quali ritenga che la loro detenzione costituisca violazione di norme venatorie o di altra natura deve darne immediata notizia alla Provincia indicando le generalita' del cliente o le diverse circostanze nelle quali sia venuto in possesso dell' animale. Gli esemplari di cui al comma precedente devono essere messi a disposizione della competente autorita' venatoria provinciale la quale provvedera' in base alla vigente normativa per la destinazione della fauna viva o morta illegittimamente abbattuta o catturata.

#### ARTICOLO 7

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge praticano la tassidermia o l' imbalsamazione sono tenuti a richiedere l' autorizzazione di cui all' articolo 2 e devono sospendere da tale data ogni ulteriore atto di tassidermia o di imbalsamazione fino al rilascio dell' autorizzazione. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione l' interessato deve indicare tutti gli animali vivi morti ancora da preparare o gia' preparati a qualsiasi titolo detenuti. L' indicazione di cui al comma precedente sostituisce l' obbligo previsto dall' articolo 9 della presente legge qualora la richiesta di autorizzazione sia stata presentata nello stesso termine indicato in tale articolo. Il tassidermista o l' imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati dopo l' entrata in vigore della presente legge una etichetta fissata all' animale stesso contenente la dicitura << Provincia di ... >> le proprie generalita' il numero della autorizzazione la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro di cui all' articolo 5.

#### ARTICOLO 8

Fatta salva l' applicazione delle sanzioni previste all' articolo 10 l' autorizzazione di cui all' articolo 2 e' sospesa a tempo indeterminato nel caso che l' imbalsamatore o il tassidermista non ottemperi alle disposizioni della presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell' autorizzazione stessa ed e' revocata nel caso di piu' violazioni della stessa disposizione o prescrizione. Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire agli incaricati per la osservanza della presente legge l' ispezione nei locali adibiti all' esercizio dell' attivita' o al deposito degli animali preparati o da preparare.

#### ARTICOLO 9

Coloro che detengono a qualsiasi titolo animali imbalsamati debbono fornire l' elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

## ARTICOLO 10

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 e la esclusione della possibilita' di ottenere l' autorizzazione di cui all' articolo 2 per chi esercita la tassidermia o l' imbalsamazione senza la precitata autorizzazione; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per l' imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli per i quali l' articolo 4 consente l' imbalsamazione; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per irregolarita' nella tenuta del registro di cui all' articolo 5; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000 per inosservanza dell' obbligo di notizia previsto dall' articolo 6; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata apposizione dell' etichetta di cui all' articolo 7 quarto comma o per difformita' della stessa rispetto alle indicazioni dal medesimo articolo previste; f) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 600.000 per il rifiuto al l' ispezione di cui all' articolo 8 secondo comma; g) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell' elenco di cui all' articolo 9. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

## ARTICOLO 11

Ferma restando la competenza della Provincia a norma dell' articolo 6 terzo comma della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e dei soggetti indicati all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la vigilanza per l' osservanza della presente legge e' affidata anche ai soggetti indicati all' articolo 27 della legge 27 dicembre 1977 n. 968. Qualora sia contestata una violazione da soggetti non inquadrabili nell' ordinamento della Provincia per il seguito del procedimento sanzionatorio e per la destinazione delle relative somme si fa riferimento alla Provincia competente per territorio.

## ARTICOLO 12

Per l' esercizio della delega si applicano le disposizioni previste agli articoli 35 36 38 e 39 della legge regionale 1 giugno 1979 n. 19. Per il finanziamento delle spese derivanti dall' attuazione della presente legge si applica l' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 gennaio 1984

---

### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1984

\_\_\_Num:0007

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:07

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1984